



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 19 del 20 / 05 /2014

NEWS:

TASI, comunicato stampa del Ministero dell'Economia: doppia scadenza per il pagamento della prima rata: 16 giugno per i Comuni che hanno deliberato l'aliquota 2014 entro il 23 maggio, rinvio a settembre (probabilmente il 16) se la decisione è successiva.

L'accordo è stato raggiunto ieri, dopo l'incontro con l'Anci, ed è stato trasfuso in una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per venire incontro, da un lato, alle esigenze determinate dal rinnovo dei Consigli Comunali e, dall'altro, all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali.

La proroga interesserà la maggioranza delle amministrazioni comunali.

In seguito occorrerà una deliberazione del Consiglio dei Ministri che indichi in quale giorno di settembre cadrà la nuova scadenza (probabilmente il 16) e fissi il nuovo termine per la pubblicazione delle delibere (probabile il 31 luglio), in modo da farlo coincidere con la data ultima per la presentazione dei bilanci comunali.

Resta da definire il provvedimento per la proroga (verrà probabilmente predisposto un Dl ad hoc) e resta aperto un interrogativo sulle risorse per gli anticipi di cassa che serviranno a finanziare il posticipo degli incassi.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 137 del 20/05/2014 pag. 3

Autore: Eugenio Bruno

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comunicato del 13 maggio 2014: indicazioni sulle comunicazioni di cui all'art. 87, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 (indicazioni alle imprese sulla comunicazione delle variazioni ex regolamento attuativo del Codice dei contratti).

In particolare, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato, le imprese sono obbligate ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio, presso l'Autorità di vigilanza, delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5, e 87, comma 6, del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 esclusivamente attraverso la compilazione e l'invio del modulo telematico, reperibile sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad accesso riservato, e secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale utente.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 16/05/2014

TAR TOSCANA, SEZ. I , sentenza 5 maggio 2014 n. 703: illegittimità dell'aggiudicazione in favore di una ditta che ha presentato una offerta con un monte ore di lavoro giornaliero inferiore a quello minimo previsto dal bando e che, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, ha giustificato la stessa integrando i turni di lavoro dei dipendenti e modificando il costo del lavoro.

Il TAR Toscana ha affermato che è illegittima l'aggiudicazione di una gara per un appalto di servizi (nella specie si trattava dei servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco) in favore di una ditta che, da un lato - in contrasto con la clausola del bando che individua il numero minimo di ore lavorative giornaliere complessive, che l'operatore avrebbe dovuto svolgere in ogni sede scolastica, in relazione al numero di utenti serviti - articolando al ribasso i limiti fissati dalla lex specialis, ha determinato, nel complesso, la sua offerta in un monte ore giornaliero inferiore a quello minimo e, dall'altro - a seguito dell'esperimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta - con il consenso della stazione appaltante, ha modificato alcuni aspetti essenziali dell'offerta, integrando i turni di lavoro in precedenza indicati, così da coprire anche i periodi del servizio per i quali non era originariamente indicato il personale occorrente, e modificando il costo del lavoro, in tal modo mutando, per un aspetto sostanziale, i contenuti economici dell'offerta.

Il TAR Toscana ha sostenuto, infatti, che nel caso di specie l'aggiudicazione deve ritenersi illegittima, sia per violazione della lex specialis, che del principio di immutabilità dell'offerta.

Il tribunale ha, infatti, evidenziato che il procedimento di giustificazione dell'offerta anomala si propone di verificare la serietà di un'offerta già formulata ed immutabile, ma non può essere utilizzato per consentire aggiustamenti dell'offerta (Cons. Stato sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636).

L'art. 87 del codice dei contratti pubblici stabilisce, in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, che "Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge".

Tuttavia la verifica dell'anomalia di un'offerta di appalto, ai sensi degli artt. 86 e 87 del codice dei contratti pubblici, non può tradursi in una sorta di soccorso istruttorio ex post, allargato al punto da consentire il completamento o la riformulazione dell'offerta stessa.

La rideterminazione dell'offerta sarebbe, infatti, un'oggettiva alterazione della parità di condizione dei concorrenti, in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche sotteso alla immodificabilità della "lex specialis": il bando di gara perderebbe la sua forza cogente per i soggetti partecipanti, ai quali non è dato interpretare e precisare il senso e la portata di quei parametri di gara la cui immutabilità è posta a garanzia di tutti i partecipanti. (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009, n. 1451).

Solo nel caso che la commissione di gara riscontrasse l'esistenza di errori materiali nella compilazione dell'offerta, ictu oculi rilevabili e riconoscibili come tali, sussiste la possibilità per l'offerente di emendarli in una fase successiva del procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2005 n. 7035)

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 5 maggio 2014 n. 1161: illegittimità dell'esclusione da una gara per effetto di una clausola del bando che prevede la presentazione della relazione descrittiva dell'offerta tecnica in formato non superiore ad una cartella A4, nel caso di presentazione di due cartelle A4. Risarcimento del c.d. "danno curriculare" .

Il TAR Lombardia ha affermato che è illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto, motivato con riferimento al fatto che la ditta stessa, in violazione della clausola del bando secondo cui, a pena di esclusione, la presentazione della relazione descrittiva dell'offerta tecnica doveva essere effettuata in formato non superiore ad una cartella A4, ha presentato la relazione descrittiva in due cartelle A4.

Il Tribunale ha affermato che la suddetta clausola di esclusione non trova alcun fondamento in norme di legge o di regolamento, in violazione dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194; sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3601). Nella fattispecie, è chiaro che la stazione appaltante ha voluto disciplinare la quantità di informazioni contenute nella cartella stabilendo la quantità massima. L'interesse espresso dalla stazione appaltante con tale clausola era quindi quello di evitare di essere subissata da una massa di informazioni che rendesse difficile confrontare le varie offerte e che comportasse un aggravio dei tempi della procedura.

In relazione a ciò è chiaro che non è la consistenza materiale della relazione quanto la quantità di informazioni che la stazione appaltante ha inteso limitare con la conseguenza che deve ritenersi illegittima l'esclusione dipendente dal mero fatto che la relazione fosse di due pagine, laddove una relazione appena più lunga può essere più facilmente leggibile per il solo fatto che contiene disegni, oppure è redatta con un corpo superiore a 10 o con un numero di righe per pagina inferiori, senza che questo leda la parità di trattamento delle parti.

Il Tribunale ha stabilito che non è dovuto, a titolo di danno emergente, il rimborso delle spese sostenute dall'impresa per la partecipazione alla gara, in mancanza di una specifica allegazione e prova delle singole voci, in ragione del fatto che le spese di gara sono comunque necessarie per partecipare alla procedura.

Nel caso di annullamento dell'aggiudicazione di una gara di appalto alla quale la ditta ricorrente aveva diritto, deve essere compensato anche il "danno curriculare", ovvero la "deminutio" di peso imprenditoriale della impresa ricorrente per omessa acquisizione dell'appalto che la medesima avrebbe avuto titolo a conseguire; tale "deminutio" può essere rapportata ad un inferiore radicamento nel mercato, anche come possibile concausa di crisi economica o imprenditoriale, in termini di difficile determinazione, ma in linea di massima rapportabili a valori percentuali compresi, secondo una stima già ritenuta equa dalla giurisprudenza, fra l'1% e il 5% dell'importo globale del servizio da aggiudicare (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009 n. 1180).

Nota Consip: dal 12.05.14 le attività negoziali sulla piattaforma di e-procurement del portale Acquistinretepa.it possono essere effettuate solo da utenti in possesso di Firma Digitale.

Allo scopo di raggiungere la completa dematerializzazione delle procedure e poiché il sistema delle Convenzioni consente ancora, alle amministrazioni prive di firma digitale, l'acquisto con invio dell'ordinativo di fornitura, firmato in forma autografa, via fax, dal 12 maggio 2014 tale possibilità viene meno e il fornitore sarà tenuto a dare seguito esclusivamente agli ordini ricevuti on line con firma digitale.

Dal mese di settembre tutte le utenze che risulteranno ancora non adeguate saranno disabilitate automaticamente dal sistema e, pertanto, le amministrazioni non in possesso di firma digitale sono invitate a dotarsi dell'apposito kit e successivamente a modificare il proprio profilo di utenza sul sistema.

Fonte: Consip del 15/05/2014

Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comunicato del 12.05.14: indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti".

Il comunicato fornisce chiarimenti alle stazioni appaltanti circa il contenuto della determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4 "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici", nella quale l'Autorità ha rilevato che la costituzione di un raggruppamento che, nel concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere "macroscopicamente" anticoncorrenziale, si porrebbe in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Di conseguenza, le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche sovrabbondanti, e che l'eventuale esclusione può avvenire solo in alcuni casi particolari.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15/05/2014

CONTABILITA' E BILANCIO

La Legge n. 68/2014, di conversione del D.L. n. 16/2014, ha modificato la disciplina relativa alla relazione di fine mandato.

La legge di conversione del Dl. cd. salva Roma ter ha cambiato le regole relative alla relazione di fine mandato dei Sindaci.

E' stato assegnato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti il ruolo di destinatario "giudicante"; al contempo, però, non è stato definito il ruolo che le ezioni regionali dovranno svolgere .

In assenza della specifica previsione normativa, ogni sezione regionale dovrà necessariamente esprimersi, con apposita delibera contenente il rispetto o meno dei tempi e delle procedure seguite dai Comuni.

E' necessario, quindi, che la Sezione Autonomie approvi linee guida ad hoc, che dovranno essere seguite da tutte le sezioni regionali, contenenti la definizione dei termini in relazione alla loro perentorietà o meno, il limite che separa la mancata presentazione della non conformità e/o dalla non esauriente redazione della relazione, la necessità di chiarire se l'obbligatorietà della sottoscrizione si estenda alla certificazione e/o alla trasmissione o anche se questa vada posta a carico dei soggetti tenuti alla redazione della relazione nell'ipotesi di successiva mancata sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 136 del 19/05/2014 pag. 36

Autore: Ettore Jorio

I responsabili dei servizi finanziari di Comuni e Province incontrano dubbi operativi nelle attività connesse alle scadenze ed agli adempimenti relativi al pagamento dei debiti della PA.

La prossima scadenza introdotta dal D.L. n. 66/2014 è quella relativa alla certificazione del tempo medio dei pagamenti ed al valore degli acquisti sostenuti nel 2013, dando separata evidenza alle procedure effettuate con ricorso al mercato regolamentato.

Il D.M 8 maggio 2014 del Ministero dell'Interno reca il modello di certificazione che gli enti locali devono utilizzare. Sia il decreto che la circolare esplicativa n. F.L. 8/2014 contengono alcune importanti indicazioni, anche se mancano chiarimenti circa alcuni passaggi controversi della disciplina, come ad esempio nel caso del contenuto dei dati da reperire per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'esercizio precedente.

In primo luogo, a tal proposito, tale locuzione è stata finora intesa come "spesa impegnata" e seguendo tale interpretazione, ai fini della certificazione del pagamento dei debiti della PA (che deve essere trasmessa entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 31 maggio 2014) dovrebbero essere certificati gli acquisti di beni e servizi affidati lo scorso anno, indipendentemente dalle movimentazioni finanziarie intercorse tra le parti.

Ma il riferimento ai codici SIOPE riportati nella tabella B allegata al D.L. n. 66/2014 lascia qualche dubbio agli operatori.

In secondo luogo, i responsabili finanziari degli enti locali dal 15 luglio e poi ogni mese, dovranno comunicare i debiti scaduti nel mese precedente; in particolare, essi devono reperire periodicamente i dati, elaborarli ed inserirli nella piattaforma elettronica, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Infine, si segnala che gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti i dati di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti, a norma dell'art.8 del Dl n. 66/14.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 136 del 19/05/2014 pag. 36

Autore: Anna Guiducci

MEF, comunicato stampa n. 126/2014 : operativa la procedura di erogazione della terza tranche delle risorse finanziarie aggiuntive che lo Stato mette a disposizione degli enti locali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012.

La dotazione finanziaria di questa terza tranche ammonta a circa 1,8 miliardi di euro, assegnata agli enti locali in sede di ripartizione delle risorse stanziata per il 2014 dal decreto legge n. 102/2013.

Le domande di anticipazione dovranno pervenire alla CDP entro il 3 giugno 2014.

A tal fine, la Cassa Depositi e Prestiti ha attivato una pagina web dalla quale è possibile scaricare tutta la modulistica utile al fine di accedere ai nuovi fondi.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/05/2014

Direzione centrale della Finanza locale, comunicato del 14 maggio 2014: differimento del termine per la presentazione della certificazione relativa all'attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2013 per il personale a cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Il comunicato ministeriale rende noto che, in seguito alle numerose problematiche rilevate da alcuni enti circa l'utilizzo del dispositivo di firma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficoltà legate al primo utilizzo delle modalità di presentazione on-line della certificazione, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un provvedimento per il differimento al 10 giugno 2014, ore 14:00, del termine, in scadenza il 15 maggio, per la presentazione della certificazione relativa all'attribuzione del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2013 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 15/05/2014

Un decreto della Ragioneria generale dello Stato, attualmente all'esame della Conferenza Unificata, dovrebbe ripartire 47 milioni di euro fra i piccoli Comuni per alleggerire gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il bonus da 47 milioni di euro, previsto dal decreto della Ragioneria, è rappresentato dalle quote residue messe a disposizione dalle Regioni attraverso il cd "Patto verticale incentivato". A beneficiarne, in particolare, saranno i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, ma solo quelli che, dopo la rimodulazione disposta a marzo dai Governatori, hanno ancora un saldo obiettivo positivo.

Il decreto non si rivolge, quindi, nè ai Comuni più grandi, nè alle Province.

Le quote in arrivo saranno distribuite fra i beneficiari in proporzione alla somma dei rispettivi saldi: ogni Comune, in particolare, riceverà una quota pari al 9,2% del proprio saldo obiettivo, che potrà essere utilizzata esclusivamente per disporre maggiori pagamenti in conto capitale.

I Comuni interessati non dovranno presentare alcuna richiesta; l'assegnazione, infatti, sarà automatica e troverà riscontro nel prospetto di determinazione degli obiettivi.

Fonte: Italia Oggi n. 115 del 16/05/2014 pag. 35

Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio 2014, pubblicato il Decreto 8 maggio 2014 del Ministero dell'Interno recante "Certificazione relativa al concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica."

Con il D.M. 8 maggio 2014 è stato approvato il modello A per la comunicazione, da parte delle province e dei comuni, del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nello stesso anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del Decreto legge n. 66/2014.

Il termine perentorio, fissato dal Ministero dell'Interno per l'invio della certificazione, solo ed esclusivamente in modalità telematica, è fissato al prossimo 31 maggio. Il modello A deve essere sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale, dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziario.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 16/05/2014

COMMERCIO

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. II - sentenza 7 maggio 2014 n. 480: illegittimità di una deliberazione del Consiglio comunale che dispone il divieto assoluto dello svolgimento di determinate attività commerciali nel centro storico.

Il TAR Lombardia ha affermato che è illegittima la deliberazione con la quale un Consiglio comunale, al fine di valorizzare la funzione di aggregazione sociale degli esercizi di vicinato, la possibilità di interscambio e incontro tra cittadini, il presidio dell'integrità del territorio, il sostegno alle attività locali, la salvaguardia dell'identità dei prodotti e delle peculiarità dei luoghi, e lo sviluppo di un turismo di qualità, ha introdotto la totale preclusione dello svolgimento, nel centro storico cittadino, tra le altre, di un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita di materiale erotico o pornografico mediante apparecchi automatici e, in particolare, ha stabilito che negli "ambiti storici per la valorizzazione del sistema commerciale" e per i beni vincolati ex D.Lgs. 42 del 2004 non sono ammesse talune attività commerciali quali "vendita ed erogazione di servizi attraverso distributori automatici in apposito locale ad esse adibito in modo esclusivo, lavanderie self service e a gettone, vendita di materiale erotico o pornografico (sex shop), ..." e che tali ultime attività devono stabilirsi nelle altre zone del territorio "rispettando la distanza minima di 400 metri da luoghi di culto, ospedali, case di cura, cimiteri, caserme e scuole di qualsiasi ordine e grado ed insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi".

Il Tribunale ha affermato che tali prescrizioni sono in contrasto con l'art. 31, comma 2, del D.L. 6 novembre 2011 n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011 n. 214 ed inoltre appaiono irragionevoli e sproporzionate, rispetto ai principi affermati dalla medesima disposizione normativa, ispirata alla massima apertura alla concorrenza.

ELETTORALE

Elezioni amministrative ed europee 2014: comunicato stampa del 17 maggio 2014 del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, con un comunicato stampa del 17 maggio scorso, riassume tutte le informazioni relative alle prossime elezioni amministrative ed europee: come e quando si vota, il corpo elettorale e la tessera elettorale.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2392 del 9 maggio 2014 in materia di irregolarità nella presentazione delle liste.

Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione della Sottocommissione elettorale circondariale che aveva escluso una lista, ed il pronunciamento dei giudici di primo grado della seconda sezione del TAR Campania - Napoli n. 2452/2014 , che aveva confermato tale esclusione .

La sentenza tratta di irregolarità formali e irregolarità sostanziali nella presentazione delle liste, della loro possibilità di integrazione postuma, di acquisizione "aliunde" della volontà espressa dai delegati di lista in omaggio al principio costituzionale di garanzia della massima partecipazione elettorale.

La Commissione elettorale aveva disposto la ricusazione della lista di un partito per la mancanza dell'allegato relativo alla dichiarazione dei delegati di lista di collegamento al candidato alla carica di Sindaco, tardivamente prodotto, e per la mancanza di elementi formali e sostanziali necessari a collegare la reale volontà dei sottoscrittori della lista interessata con il candidato Sindaco.

I ricorrenti, infatti, avevano presentato entro il termine la lista dei candidati a consigliere comunale del loro partito, con la documentazione prescritta, ma solo alle 14,09 dello stesso giorno era stata depositata la formale dichiarazione dei delegati per il collegamento al candidato Sindaco.

Il TAR aveva respinto il ricorso dei ricorrenti.

Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto che la dichiarazione di collegamento della lista interessata ad un candidato alla carica di Sindaco, fosse da ritenersi presentata già prima delle ore 12, in quanto espressa in apertura della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati da parte dei relativi sottoscrittori.

Il Consiglio aveva già affermato in precedenti pronunce, che la dichiarazione di collegamento della lista al candidato Sindaco , per avere valore, dev'essere depositata nel termine perentorio.

Nel caso di specie, però, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati da parte dei relativi sottoscrittori recava una dichiarazione di collegamento della lista al candidato Sindaco.

Il Consiglio di Stato conferma quindi l'indirizzo già espresso con la sentenza n. 1437 del 20.04.2006, e con decisione n. 5220 del 29.10.2013, secondo cui: “ l'art.1, comma 8, l. n. 43/95 non ricollega nessuna sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata come ratifica della legittimazione originariamente carente”.

FISCO E TRIBUTI

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 2 maggio 2014 n. 9560, si è definitivamente pronunciata sulla questione della tassa sui telefonini affermandone la legittimità, avallando l'orientamento delle Entrate, secondo il quale la tassa sui telefonini è dovuta dai Comuni.

L'orientamento delle Entrate, confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, riportata nella precedente rassegna, è stato ulteriormente avallato dall'art.2, comma 4, del Dl n. 4/2014.

Infatti il Legislatore ha convertito definitivamente (L. 2 maggio 2014, n. 68) il D.L. n. 16/2014, il cui articolo 2, comma 4, contiene la norma interpretativa che ha tolto ogni dubbio sulla disciplina applicabile: la tassa di concessione governativa (articolo n. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641) è dovuta perché anche per i telefoni cellulari il titolo di abbonamento ha valore di licenza.

In pratica, il legislatore ha normato quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza citata, che ha confermato anche la soggettività passiva degli enti locali.

Di conseguenza, nel caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture relative ai contratti di telefonia mobile, anche se il riversamento della tassa avviene da parte del gestore, non sarà più possibile promuovere un ricorso o una richiesta di annullamento.

Oltre agli interessi moratori, gli enti locali potrebbero vedersi recapitato anche un avviso dell'Agenzia delle Entrate per ritardato pagamento.

Il termine per l'accertamento è di 3 anni a partire dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 136 del 19/05/2014 pag. 36

Autori: Maurizio Delfino Elena Salvia

PERSONALE

Circolare interministeriale n. 60 del 12 maggio 2014: blocca le misure del “salva Roma” e dà via libera condizionato ai contratti decentrati

Il tentativo di risolvere le irregolarità dei fondi e dei contratti decentrati negli enti locali, contenuto nell'art. 4 del D.L. n. 16/2014, si scontra con lo stop del Governo.

Con la circolare interministeriale n. 60 del 12 maggio 2014 si consente un'applicazione solo parziale di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014, con il quale si è tentato di risolvere le irregolarità dei fondi e dei contratti decentrati negli enti locali.

Il motivo è la particolare complessità e stratificazione della disciplina, che ha portato alla costituzione di un comitato temporaneo in Conferenza Unificata che dovrà fornire indicazioni operative anche attraverso interventi normativi e direttive Aran.

Il percorso per giungere ad una disciplina equa della materia si prospetta lungo, per cui è stato introdotto un periodo di sostanziale moratoria che rende nuovamente applicative tutte le clausole contrattuali vigenti anche se viziate, ma temporaneamente e salvo recupero.

Ciò varrà in riferimento ai contratti decentrati firmati prima della circolare e per tutti i comportamenti adottati da oggi in poi, e fondamentale consiste in un lasciapassare per i dirigenti che attualmente sono chiamati ad applicare contratti decentrati di dubbia legittimità, sollevandoli in questo modo dal rischio di danno erariale derivante da colpa grave.

Gli elementi più problematici sono quelli che riguardano le progressioni orizzontali stratificate nel tempo e riconosciute senza la necessaria selettività, ed i compensi che, nonostante siano previsti nel contratto collettivo, sono stati male applicati, come rescio, disagio, responsabilità, e quelli creati dai tavoli della contrattazione decentrata, come indennità di sportello, servizi aggiuntivi, indennità di chiamata, indennità di divisa..

Lavorando solo su questi fronti, si arriverebbe ad una riduzione dello stipendio del 20-30 per cento mensile.

La situazione è stata aggravata dalla Riforma Brunetta che impone la revisione dei contratti decentrati con l'obiettivo di enfatizzare gli istituti incentivanti legati alla performance e che è rimasta perlopiù inascoltata.

E' dubbio però, che sia sufficiente al dirigente una circolare, per soprassedere al testo normativo e ad anni di giurisprudenza e orientamenti consolidati.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 136 del 19/05/2014 pag. 36

Autori: Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

La Corte dei Conti, sezione per la Regione Abruzzo, con la sentenza n.36/2014 condanna l'Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco, degli assessori e del dirigente del personale, al pagamento della somma di € 88.000,00 per avere indebitamente assunto un dirigente a tempo indeterminato, al di fuori della pianta organica, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL (articolo 110, comma).

Il ricorso all'unità professionale esterna era stato motivato con le dimissioni del funzionario comunale da responsabile dell'ufficio tecnico, con conseguente necessità di attribuire la funzione dirigenziale ad altri; per cui, in assenza di professionalità adeguate, si era reso necessario individuare e assumere a contratto un professionista al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell'art. 56 del regolamento comunale.

La Corte, nell'assumere la decisione, richiama il parere n. 1060/2010 emesso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la regione Lombardia, nel quale sono indicati limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti al di fuori della dotazione organica ex art. 110 del TUEL.

In merito alle dimissioni del responsabile, la Corte afferma che il dipendente non avrebbe potuto abdicare con atto unilaterale alle funzioni di Responsabile dell'Ufficio tecnico delle quali era già investito, venendo in rilievo compiti relativi all'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'ente, in osservanza dell'art. 109 del T.U.E.L.

Si tratta, infatti, non di un diritto disponibile, quanto, invece, di un "munus" soggetto ad investitura da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U.E.L., come tale irrinunciabile.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, si pronunciano sull'esatta determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita nel caso di un pubblico dipendente che, di fatto, abbia esercitato mansioni superiori al proprio inquadramento.

Secondo l'orientamento della Corte, l'esercizio di fatto di mansioni superiori, non avendo effetti sull'inquadramento del lavoratore, non intacca il calcolo della base retributiva dell'indennità di buonuscita che, invece, è normativamente parametrata alla qualifica di appartenenza; la base di calcolo dell'indennità, infatti, non può comprendere emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge.

Conseguentemente, il dipendente che abbia svolto di fatto un'attività dirigenziale, non ha diritto all'indennità di buonuscita commisurata alla maggiore retribuzione percepita.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 132 del 15/05/2014 pag. 44

Autore: Paolo Pizzuti

La Legge Delrio (Legge 56/2014) introduce una modifica alla disciplina contrattuale che regola il passaggio di personale dai Comuni alle Unioni.

L'art. 1, comma 114, della Legge 56/2014, superando la disciplina prevista dall'articolo 13, comma 4, lettera a), del CCNL del 22/01/2004, ha stabilito che "In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione".

L'obiettivo della norma è quello di agevolare la costituzione delle forme associative che, entro fine anno, dovranno svolgere quasi tutte le funzioni fondamentali spettanti ai piccoli Comuni (ad eccezione di anagrafe, stato civile e servizi elettorali).

Tuttavia sembrano permanere alcune problematiche che la costituzione delle unioni pone rispetto al passaggio del personale coinvolto nell'esercizio delle funzioni da trasferire: ad esempio, il fondo per la contrattazione decentrata, in molti casi, rischia di non riuscire a coprire tutte le esigenze del nuovo ente a garanzia dell'ottimale riorganizzazione del personale.

Fonte: Italia Oggi n. 115 del 16/05/2014 pag. 35

Autore: Matteo Barbero